

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3
"GENOVESE"

DELIBERAZIONE N. 469 DEL

24 LUG. 2014

OGGETTO: contratti per l'assistenza residenziale/semiresidenziale a pazienti dipendenti da sostanze di abuso. Integrazioni alla deliberazione n. 642 dell'11/11/2013 - Ente Gestore "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale". Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Direttore della Struttura Complessa Affari Generali;

Premesso che:

- l'art. 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 9/10/1990, n. 309 ("Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") prevede che i servizi pubblici per le tossicodipendenze, costituiti dalle Aziende Sanitarie Locali, possano avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari che, iscritti all'albo regionale di cui al successivo art. 116 del medesimo Decreto, gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti;
- in particolare, l'art. 117 del medesimo Decreto prevede che l'esercizio delle funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento delle persone tossicodipendenti, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli Enti Locali in materia, possano essere attuati mediante apposite convenzioni tra le Aziende Sanitarie Locali e gli enti, cooperative di solidarietà sociale o associazioni iscritte nel suddetto albo regionale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 bis del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992, n. 421"), le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche per il tramite di soggetti privati, muniti dell'accreditamento istituzionale di cui al successivo art. 8 quater, previa stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- in particolare, l'art. 8 quater, comma VII, del suddetto Decreto Legislativo prevede che, in caso di richiesta da parte di nuove strutture ovvero per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento regionale possa essere concesso in via provvisoria per il tempo necessario alle verifiche del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;
- con deliberazione di Giunta n. 2491 del 24/07/1996, la Regione Liguria ha stabilito che, a far data dal 24/07/1996, tutte le strutture finalizzate alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, gestite dagli enti iscritti all'albo regionale di cui all'art. 8 della Legge Regione Liguria 12/03/1984, n. 14, debbano ritenersi in regime di accreditamento provvisorio;
- in ottemperanza alla normativa, nazionale e regionale, testé richiamata, e in linea con le direttive ed i finanziamenti regionali, questa Azienda ha provveduto alla stipula di appositi contratti per la residenzialità e la semiresidenzialità per persone dipendenti da sostanze stupefacenti, in ultimo rinnovati con deliberazione n. 642 dell'11/11/2013, per il periodo dall'11/11/2013 sino al 10/11/2016, secondo lo schema tipo di contratto per la fornitura di prestazioni per l'assistenza residenziale/semiresidenziale a pazienti dipendenti da sostanze di abuso adottato dalla Regione Liguria con DGR n. 1031 del 5/08/2013;

- con la sopra citata deliberazione n. 642 dell'11/11/2013 veniva tra l'altro contrattualizzato l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale", con sede legale in Genova, Via Asilo Garbarino n. 6B;
- in data 18/03/2014, prot. n. 37437, agli atti, l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale" ha chiesto una modifica contrattuale in parte qua relativamente alla quantificazione dei posti letto essendo mutata la capacità ricettiva delle Strutture gestite dallo stesso;
- al fine di mantenere livelli essenziali di assistenza e sulla base del budget provvisorio per l'anno 2014 assegnato da questa Azienda a ciascuno degli Enti Gestori, con i quali la stessa ha provveduto alla stipula dei contratti triennali, giusta deliberazione n. 642 dell'11/11/2013, con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 572 del 27/03/2014 si provvedeva ad autorizzare la spesa per il pagamento delle prestazioni erogate dagli Enti Gestori, per il periodo 01/01/2014 – 30/06/2014;
- con nota a firma congiunta id. n. 38161904 del 16/6/2014, agli atti, il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Responsabile della S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze hanno espresso parere favorevole alla stipula di un'appendice al contratto approvato con deliberazione n. 642/2013 e stipulato con l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale", relativamente a:
 - integrazione di n. 4 posti letto nel modulo residenziale dedicato alla Pronta Accoglienza;
 - integrazione di n. 4 posti letto in regime di residenzialità;
- a tal fine, con la sopra citata nota il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Responsabile della S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze:
 - hanno comunicato la tariffa applicata, rivalutata al tasso di inflazione programmata 2011, così come previsto dalle deliberazioni di Giunta della Regione Liguria n. 862/2011 e s.m.i. e n. 226/2012, prevista per i posti letto oggetto di appendice al contratto;
 - hanno inoltre comunicato che i costi relativi sono già contenuti nel budget provvisorio 2014 senza ulteriori costi aggiuntivi a carico dell'Azienda;
 - hanno comunicato che è in corso di approvazione il provvedimento di autorizzazione di spesa per il pagamento delle prestazioni erogate dagli Enti Gestori, per il periodo 01/07/2014 – 31/12/2014;
 - hanno trasmesso la relazione tecnico sanitaria del Direttore della S.C. Ser.T. del 9/06/2014 nella quale lo stesso specifica, tra l'altro, che le suddette integrazioni di posti letto rappresentano solo una migliore articolazione nel loro possibile utilizzo senza aumento della quota di budget assegnato;
 - hanno altresì trasmesso la documentazione amministrativa inviata dal predetto Ente Gestore alla Regione Liguria e al Comune di Genova relativa alle variazioni richieste;

Ritenuto opportuno, per quanto sopraesposto, procedere alla stipula di un'appendice di modifica relativamente al contratto stipulato con l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale", giusta deliberazione n. 642 dell'11/11/2013, nella parte riguardante le integrazioni di n. 4 posti letto nel modulo residenziale dedicato alla Pronta Accoglienza e n. 4 posti letto in regime di residenzialità all'art 3 (Posti contrattualizzati), secondo lo schema allegato quale parte integrante e sostanziale, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il D.Lgs 30/12/1992, n° 502 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 08/02/1995 n° 10 e successive modificazioni;

Vista la L.R. 07/12/2006 n° 41 e successive modificazioni;




Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


DELIBERA

1. di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla stipula di un'appendice di modifica relativamente all'art. 3 (Posti contrattualizzati) al contratto stipulato con l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale", giusta deliberazione n. 642 dell'11/11/2013, riguardante l'integrazione di n. 4 posti letto nel modulo residenziale dedicato alla Pronta Accoglienza e n. 4 posti letto in regime di residenzialità, secondo lo schema allegato sub A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, alla Struttura Complessa SERT Centro-Levante ed alla Struttura Complessa SERT Ponente per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di riservarsi di trasmettere copia dell'appendice al contratto sottoscritta alla competente Struttura del Dipartimento della Sanità della Regione Liguria;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito aziendale ai sensi dell'articolo 41 comma 4 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
5. di dare, infine, atto che la presente deliberazione è composta da numero 3 (tre) pagine e dall'allegato A) di numero 3 (tre) pagine parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per complessive n. 6 (sei) pagine.


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado BELLOGNI)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Piero Giuseppe REINAUDO)



IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)



IL DIRETTORE
S.C. AFFARI GENERALI
(Avv. Giovanna DEPETRO)



Pubblicata all'Albo dalla data

24 LUG. 2014

del

Il Responsabile



Visto
per conformità alle direttive ed agli indirizzi aziendali
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AMMINISTRATIVO
(Dott. Davide AMODEO)



**APPENDICE AL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI
RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI ED EDUCATIVO ASSISTENZIALI
A PAZIENTI DIPENDENTI DA SOSTANZE DI ABUSO
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 "GENOVESE"
E L'ASSOCIAZIONE COMUNITA' "CENTRO DI SOLIDARIETA' DI GENOVA"**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n. 3 "Genovese", con sede in 16125 Genova, Via A. Bertani, n. 4 codice fiscale/P.IVA n. 03399650104, di seguito più brevemente denominata "A.S.L.", in persona del Direttore Generale Dottor Corrado BEDOGNI

E

La Società Cooperativa Sociale "Centro di Solidarietà di Genova" Onlus, con sede in 16126 – Genova, Via Asilo Garbarino, n. 6/B, codice fiscale/P.IVA n. 02329000109, di seguito più brevemente denominata "Struttura" legalmente rappresentata dal Presidente, Dottor Enrico Giuseppe COSTA;

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 642 dell'11/11/2013, questa Azienda ha provveduto alla stipula di apposito contratto per la fornitura di prestazioni residenziali/semiresidenziali a pazienti dipendenti da sostanze di abuso con l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale", per il periodo dall'11/11/2013 sino al 10/11/2016, secondo lo schema tipo di contratto per la fornitura di prestazioni residenziali/semiresidenziali per pazienti dipendenti da sostanze di abuso adottato dalla Regione Liguria con DGR n. 1031 del 5/08/2013;
- che 18/03/2014, prot. n. 37437, agli atti, l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale" ha chiesto una modifica contrattuale in parte qua e relativamente ad una modifica della quantificazione dei posti letto essendo mutata la capacità ricettiva delle Strutture gestite dallo stesso;
- che nota a firma congiunta id. n. 38161904 del 16/6/2014, agli atti, il Direttore del *Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze e il Responsabile della S.S. Funzione Amministrativa del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze* hanno espresso parere favorevole alla stipula di un'appendice al contratto approvato con deliberazione n. 642/2013 e stipulato con l'Ente Gestore Associazione "Centro di Solidarietà di Genova Cooperativa Sociale", relativamente a:
 - integrazione di n. 4 posti letto nel modulo residenziale dedicato alla Pronta Accoglienza;
 - integrazione di n. 4 posti letto in regime di residenzialità;
- che l'appendice contrattuale riguarda la modifica in parte qua nel "PREMESSO" al secondo capoverso con l'inserimento della documentazione amministrativa inviata dal predetto Ente Gestore alla Regione Liguria e al Comune di Genova relativa alle variazioni richieste e la modifica in parte qua all'art.3 comma 1 del contratto ad oggetto "Posti Contrattualizzati" con l'integrazione dei posti indicati al precedente comma;
- conseguentemente, con deliberazione n. del , l'Azienda ha approvato la stipula del presente atto di appendice alle sottostanti condizioni.

**Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Modifica in parte qua "PREMESSO" secondo capoverso che viene così sostituito:

- ◆ la Struttura gestisce le Comunità terapeutiche "Castore e Polluce", sita in Genova, Salita Ca' dei Trenta, n. 28, corpo B e gli alloggi protetti di Piazzale Adriatico, n. 4/9, Via Asiago, n. 1/4 e Via Asiago, n. 1C in Genova e, giusti i provvedimenti del Comune di Genova n. 110 del 9/09/2009, n. 115 del 14/09/2010, n. 116 del 17/09/2010, n. 393 del 28/05/2014 e n. 432 del 5/06/2014, la Deliberazione di Giunta della Regione Liguria n. 446 del 20/04/2012 con successiva istanza all'ARS in data 6/06/2014 di ampliamento dell'accreditamento, risulta autorizzata e accreditata come Comunità terapeutica riabilitativa residenziale per n. 30 posti, in residenzialità ordinaria e n. 10 posti in Pronta Accoglienza residenziale, come Comunità terapeutica riabilitativa in doppia diagnosi per n. 25 posti, come Comunità terapeutica riabilitativa semiresidenziale per n. 8 posti e come alloggio protetto per n. 7 posti (n. 3 in doppia diagnosi e n. 4 in residenzialità ordinaria);

Modifica in parte qua "ARTICOLO 3 (Posti contrattualizzati)" comma 1 che viene così sostituito:

ARTICOLO 3

(Posti contrattualizzati)

1. Il numero massimo dei posti messi a disposizione dell'ASL per le diverse tipologie di assistenza che saranno occupati dall'ASL fino a concorrenza del budget annuale di cui al successivo punto 3, è fissato sino a un massimo n. 84 posti, così ripartito:
 - fino a massimo n. 25 posti di Comunità terapeutica residenziale (comorbilità);
 - fino a massimo n. 4 posti di Comunità terapeutica semiresidenziale (comorbilità);
 - fino a massimo n. 10 posti di Comunità di prima accoglienza residenziale;
 - fino a massimo n. 30 posti di Comunità Terapeutica riabilitativa residenziale;
 - fino a massimo n. 8 posti di Comunità terapeutica riabilitativa semiresidenziale;
 - fino a massimo n. 7 posti in alloggio protetto.

Le prestazioni di CT semiresidenziale (comorbilità) e di CT semiresidenziale terapeutica riabilitativa potranno essere trasformate in prestazioni di "Supporto abitativo/Interventi di sostegno di lungo periodo" per i soggetti che necessitassero di tali forme di assistenza al termine dei percorsi riabilitativi.

Le diverse tipologie di assistenza potranno variare nei numeri massimi definiti per le singole tipologie in relazione alle necessità dei Servizi, fermo restando il numero massimo totale giornaliero sopra individuato e, comunque, nei limiti del budget assegnato al presente contratto.

I trattamenti ambulatoriali e domiciliari e le visite specialistiche possono essere erogati solo all'interno di progetti individuali concordati con il SERT e comunque entro i limiti di budget assegnati.

Ai sensi della DGR 862/2011 e ss.mm.ii. – Allegato "Trattamenti in favore di persone in condizioni di dipendenza/AIDS" – P.to II. D.2, possono essere individuati eventuali percorsi flessibili sperimentali in relazione ad accordi fra il Area delle Dipendenze competente del DSMD ed Ente Gestore.

Norma finale e transitoria

1. Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni del Contratto continueranno ad essere in vigore a tutti gli effetti e sono confermati in tutti i loro aspetti.

Decorrenza

1. Le modifiche decorrono dalla sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto

Azienda Sanitaria n° 3
Genovese
Il Direttore Generale
(Dottor Corrado BEDOGNI)

Centro di Solidarietà di Genova
Cooperativa Sociale
Il Presidente
(Dottor Enrico Giuseppe COSTA)

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Posti contrattualizzati)

Azienda Sanitaria n° 3
Genovese
Il Direttore Generale
(Dottor Corrado BEDOGNI)

Centro di Solidarietà di Genova
Cooperativa Sociale
Il Presidente
(Dottor Enrico Giuseppe COSTA)